

Chi risponde dei danni da furto perpetrato mediante ponteggio allestito su uno stabile

di Bianca Pascotto

L'orientamento giurisprudenziale si è consolidato nel riconoscere la responsabilità per questi danni a carico dell'appaltatore (o di colui che risulti utilizzatore del ponteggio), ex art. 2043 c.c.

Chi subisce un furto nel proprio appartamento, perpetrato mediante l'utilizzo delle impalcature o dei ponteggi elevati a ridosso dello stabile per lavori, potrà "prendersela" con l'impresa che ha eretto detta impalcatura e avrà ottime possibilità di ottenere il risarcimento del danno.

La Corte di Cassazione, con due recenti sentenze, la **n. 24897 del 25 novembre 2005** e la **n. 2844 dell'11 febbraio dello stesso anno**, ha ribadito che *"in tema di furto consumato da persona introdottasi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di manutenzione dello stabile, deve essere affermata la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., dell'imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi ove, violando il principio del neminem laedere, egli abbia collocato tali impalcature omettendo di dotarle di cautele atte ad impedirne l'uso anomalo"*.

Il principio che determina la responsabilità a carico dell'appaltatore, come si legge nella sentenza, è l'art. 2043 del codice civile, il quale impone a colui che causa un danno ingiusto, il dovere di risarcire il danno.

Il richiamo all'art. 2043 c.c. porta inevitabilmente a ricondurre la natura della responsabilità in gioco, nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, che trova la sua fonte nella "ingiustizia" del danno e nel principio del neminem laedere, senza alcun richiamo, per il caso che ci occupa, alla responsabilità dell'appaltatore contrattualmente prevista dagli art. 1655 e seguenti del codice civile.

La giurisprudenza sopra citata ritiene che **la causa della "colpevolezza" dell'appaltatore** (ma la circostanza non muta nel caso in cui

si tratti del proprietario, utilizzatore, o noleggiatore del ponteggio) **debba ricercarsi nella mancata adozione di quelle misure di sicurezza atte ad impedire o rendere comunque difficile l'utilizzo della impalcatura da parte di malfattori.**

Sulla base della ovvia considerazione che il ponteggio, per sua connotazione, permette ed agevola l'ingresso di ladri nelle abitazioni private dalle terrazze o dalle finestre, si ritiene che l'appaltatore, nell'allestire e montare il ponteggio, debba utilizzare alcune cautele (illuminazione notturna, rimozione delle scale di collegamento tra i piani, impianto di allarme etc...), atte ad impedire l'uso anomalo dello stesso.

Se non opera in tal senso l'appaltatore **"versa in colpa"**, perché la sua condotta non rispetta i criteri di prudenza, diligenza e perizia richiesti nell'esercizio della sua attività, con conseguente declaratoria di responsabilità a suo carico.

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ **via web sul sito www.assinews.it**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ **via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

Compagnie, Banche
150,00 euro

Agenti, Broker, altri
110,00 euro



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

Compagnie, Banche
180,00 euro

Agenti, Broker, altri
140,00 euro

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it